

- in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la classificazione di azioni ordinarie nel capitale primario di classe 1 senza la previa autorizzazione della BCE costituisca una violazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna violazione dolosa o colposa nell'applicazione di detta disposizione e che la decisione impugnata violerebbe il principio di certezza del diritto.
 - in estremo subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che possa essere constatata una violazione e che possa essere comminata una sanzione nei confronti della ricorrente, quest'ultima sostiene che in considerazione della non gravità della violazione asseritamente commessa e della collaborazione della ricorrente, la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali fondamentali della ricorrente asseritamente commessa dalla BCE in quanto avrebbe fondato la decisione impugnata su censure sulle quali la ricorrente non sarebbe stata nelle condizioni di presentare obiezioni.

Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE

(Causa T-577/18)

(2018/C 436/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base degli articoli 256 e 263 del TFUE, la decisione ECB-SSM-2018-FRCAG-76 adottata dalla BCE in data 16 luglio 2018;
- condannare la BCE alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi essenzialmente identici a quelli invocati nell'ambito della causa T-576/18, Crédit agricole/BCE.

Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — CA Consumer Finance / BCE

(Causa T-578/18)

(2018/C 436/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CA Consumer Finance (Massy, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea